

**ALLEGATO 3****al Regolamento IVASS 40/2018****INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

**PARTE 1. INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI****Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente**

- a) GIANCARLO LOCATELLI iscritto al RUI n. A000182215- Sez. A – Data iscrizione 11/05/2007 - Responsabile dell'attività
- b) di intermediazione di Amex Agenzia Assicurativa S.r.l.
- c) iscritto al RUI sez. A n. A000162575 – Data iscrizione 29/01/2018 in qualità di Agente assicurativo
- d) sede legale e operativa: Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15 - 00148 - Roma (RM)
- e) Tel: +39 06 72282 • Fax: +39 06 72280011 • indirizzo pec: [amexagenziaassicurativa@legalmail.it](mailto:amexagenziaassicurativa@legalmail.it) • sito internet: [www.assicurazioni.americanexpress.it](http://www.assicurazioni.americanexpress.it)
- f) L'attività di intermediazione è promossa sul sito internet: [www.assicurazioni.americanexpress.it](http://www.assicurazioni.americanexpress.it)
- g) Autorità Competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta: Ivass – Via del Quirinale 21 - 00187 Roma.
- h) n/a

I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito Ivass: [www.ivass.it](http://www.ivass.it)

**Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo:**

- a) AAA S.r.l. ha pubblicato sul suo sito internet, i seguenti elenchi:
  1. elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari. AAA S.r.l. in forza di obblighi contrattuali, distribuisce i prodotti delle seguenti imprese:
    - Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale Per l'Italia
    - Europ Assistance Italia S.p.A.
    - Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale Per l'Italia
    - MetLife Europe d.a.c. - Rappresentanza Generale Per l'Italia.
  2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.
- b) nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, è possibile per il contraente richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1.

**Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**

- L'intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una Impresa di assicurazione;
- Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

**Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

- a) l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b) Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, eventuali reclami relativi alla condotta dell'intermediario o dei suoi dipendenti o collaboratori, ovvero eventuali reclami nei confronti dell'Impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri potranno essere inoltrati per iscritto all'impresa ai seguenti recapiti: Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano; fax 02.58.47.71.28 – posta certificata: [reclami@pec.europassistance.it](mailto:reclami@pec.europassistance.it) - e-mail [ufficio.reclami@europassistance.it](mailto:ufficio.reclami@europassistance.it) o direttamente all'intermediario;
- c) Il Contraente, fermo restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria ovvero di adire i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente, ovvero direttamente al sistema estero competente (rintracciabile accedendo al sito [https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net\\_it](https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it)) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; in entrambi i casi andrà allegata la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.
- d) n/a

**ALLEGATO 4****al Regolamento IVASS 40/2018****INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, e sulle remunerazioni percepite.

**NOME E COGNOME DELL'INTERMEDIARIO E NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI OVVERO DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA DISTRIBUTRICE E NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE**

GIANCARLO LOCATELLI iscritto al RUI n. A000182215 - Sez. A - Data iscrizione 11/05/2007 - Responsabile dell'attività di intermediazione di Amex Agenzia Assicurativa S.r.l. avente Sede legale e operativa in Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15 00148 Roma - Iscritta al RUI n.A000162575 dal 29/01/2018

**PARTE 1. INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI****Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione**

- a) AAA S.r.l. agisce per conto delle seguenti imprese di assicurazione:
- Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale Per l'Italia
  - Europ Assistance Italia S.p.A.
  - InterPartner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale Per l'Italia
  - MetLife Europe d.a.c. - Rappresentanza Generale Per l'Italia.
- b) n/a

**Sezione II: Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

Con riguardo al contratto proposto, l'intermediario dichiara:

- di non fornire al contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119 ter comma 3 del CAP;
- di non esser tenuto, in forza di obblighi contrattuali, a distribuire in modo esclusivo, in coerenza con quanto previsto dalla legge 40/2007, i contratti di una o più imprese di assicurazione tra quelle con la seguente denominazione:
  - Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale Per l'Italia
  - Europ Assistance Italia S.p.A.
  - InterPartner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale Per l'Italia
  - MetLife Europe d.a.c. - Rappresentanza Generale Per l'Italia

**Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni**

- a) Il compenso pagato dal Contraente ad AAA S.r.l. è di natura monetaria e consiste in una commissione inclusa nel premio assicurativo.
- b) n/a
- c) n/a
- d) n/a
- e) n/a

**Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi**

- a) i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
- b) sono ammesse le seguenti modalità di pagamento: 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto

**PARTE II - INTERMEDIARI ASSICURATIVI A TITOLO ACCESSORIO**

N/A

**PARTE III - IMPRESA CHE OPERA IN QUALITÀ DI DISTRIBUTORE**

N/A

## ALLEGATO 4 - TER

### al Regolamento IVASS 40/2018

#### ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento dei prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

#### NOME E COGNOME DELL'INTERMEDIARIO E NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI OVVERO DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA DISTRIBUTRICE E NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE

GIANCARLO LOCATELLI iscritto al RUI n. A000182215- Sez. A – Data iscrizione 11/05/2007 - Responsabile dell'attività di intermediazione di Amex Agenzia Assicurativa S.r.l. avente Sede legale e operativa in Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15 00148 Roma – Iscritta al RUI n.A000162575 dal 29/01/2018

#### Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a) obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b) obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c) obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d) obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f) obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g) obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.